CAMERA PENALE
di MONZA

Palazzo di Giustizia di Monza – Piazza Garibaldi 10
C.F. / P. IVA 06263200963

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al Presidente della Corte di Appello di Milano

Al Presidente del Tribunale di Milano

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano

Al Presidente del Tribunale di Monza

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 2026

La Camera Penale di Monza in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 12 novembre 2026

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 5 giorni e si terrà dal giorno 23 al giorno 27 di novembre 2026;
b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane datata 12 novembre 2026, attiene al rischio che l'inserimento della tutela della "vittima" proprio accanto all'inviolabilità della

difesa possa trasformarla in un parametro da invocare per restringere i diritti dell'accusato. Il rischio potrebbe arrivare a riguardare, in concreto, la possibilità di contestare una prova, di interrogare chi rende dichiarazioni a carico, di esercitare il diritto al silenzio o di impugnare una condanna. Se queste facoltà vengono rappresentate come ostacoli alla giustizia attesa dalla persona offesa, si indebolisce il metodo che consente di distinguere una responsabilità dimostrata da un'ipotesi investigativa e perfino da una convinzione pubblica, per quanto diffusa. Nello specifico, tale inserimento rischia di porre irragionevolmente in conflitto due diritti che già oggi trovano perfetta sintesi all'interno dell'art. 24 Cost. nella cui luce devono pertanto trovare equilibrato riconoscimento e sviluppo all'interno del processo penale e deve essere valutata la congruità dell'uso del termine "vittima", come rilevato dalla Commissione Giustizia della Camera, nel parere del 7 maggio 2026, con il principio costituzionale di non colpevolezza;

c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc*.)
d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Monza,12/11/2026

Il Presidente — *Il Segretario*

Avv. Marco Negrini — Avv. Valentina Pozzi